Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 gennaio 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **968**.

Istituzione della segreteria del Comitato interministeriale per la politica economica estera . . . . . . Pag. 540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **969**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **970**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova . . . . Pag. 542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **971**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. **972**.

Approvazione della nuova denominazione e del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, in Roma . . . . Pag. 543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **973**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della ristrutturazione territoriale di alcune diocesi della Calabria . . Pag. 543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **974**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei « SS. Apostoli Pietro e Paolo » e di « S. Maria Assunta », entrambe in Cerro al Volturno . . . Pag. 544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **975**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo, in Arola, e di S. Clemente Papa, in Cesara . . . . Pag. 544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **976**.

Autorizzazione ad accettare un legato disposto a favore dello Stato . . . . Pag. 544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **977**.

Delega al prefetto della provincia di Torino ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti all'A.S.I. - Automotoclub storico italiano, in Torino . . . . Pag. 544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1980, n. **978**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980.

Disciplina del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Pag. 544

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietravairano. Pag. 546

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello. Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Sostituzione **di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.** Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Elevazione del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nei contratti individuali di assicurazione sulla vita, in forma ordinaria . . . . . . Pag. 548

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano . . . . Pag. 548

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Liguria . . . . Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Umbria . . . . Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1981.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Colonia (Uruguay). Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1981.

Nomina del comitato di sorveglianza della Ceretti e Tanfani S.p.a., in amministrazione straordinaria . . Pag. 550

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1981.

Nomina del comitato di sorveglianza della G.A.M. S.p.a., in amministrazione straordinaria . . . . . . Pag. 550

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Salone dei preparatori di veicoli da competizione », in Parma . . . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Mobilarte - Salone nazionale del mobile classico », in Verona . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Norme per la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine . . . . Pag. 551

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Toronto il 17 novembre 1977 . . . . Pag. 554

Ministero della sanità: Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali . . . . Pag. 554

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di revisore di esercizio nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postelegrafonici (tab. XI). Pag. 555

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona « Brianza di Lambro 1 » . . Pag. 555

Ufficio medico provinciale di Palermo: Stralcio di sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario . . . Pag. 555

Ufficio medico provinciale di Trapani: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche . . . . . . Pag. 555

Ospedale « S. Maria della speranza » di Battipaglia: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale Pag. 555

Regione Umbria - Unità sanitaria locale della Valle umbra sud, in Foligno: *Concorsi a posti* di personale sanitario medico . . . . Pag. 556

Ospedale di pietà di Ruvo di Puglia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 556

Ospedale di Cisternino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . Pag. 556

Ospedale « Amedeo di Savoia » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 556

Ospedale « E. Morelli » di Reggio Calabria: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 556

Ospedale civile « Umberto I » di Fasano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 556

Ospedale civile di Olbia: Revoca del concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi Pag. 556

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57.

Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali . Pag. 557

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 58.

Norme in materia di titoli di studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido - Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36 . . . . Pag. 558

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 59.

Modifica ad alcuni stanziamenti di cassa ed alle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 . . . . Pag. 559

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 60.

Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 « Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali » . Pag. 559

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. 84.

Modifiche alla legge regionale n. 36/80: « Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere » . . Pag. 560

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. 85.

Norme concernenti il servizio farmaceutico . Pag. 560

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. 86.

Esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale . . . . Pag. 562

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. 87.

Modifica art. 4, primo comma, legge regionale n. 64/80: « Provvedimenti per l'attuazione del progetto marmi ». Pag. 568

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPEC. MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 20 GENNAIO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

(314)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 20 GENNAIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 5 % » (delibera 12 aprile 1962) sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 5 % » (delibera 5 agosto 1957) sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & figli), società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 8 % » sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Birra Moretti, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1980. — **Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marmo sul Panaro (Modena):** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1980. — **Valeas, industria chimica e farmaceutica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1980 (rimborsabili dal 1° marzo 1981). — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1980 (rimborsabili dal 1° gennaio 1981). — **In.Al.Ca., società per azioni, in Castelvetro di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1980. — **Cantarena, società per azioni, in Ospedaletti:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1980. — **Centrobanca, banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni « 8 % - emissione 1975 ». — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % - 13ª emissione » sorteggiate il 13 novembre 1980. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « Quinquennali 13 % - 1980-1985 - 51ª emissione » sorteggiate il 4 dicembre 1980. — **Cesab, carrelli elevatori, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1980. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1980. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1980. — **Comune di Breno (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica in Roma:** Obbligazioni « 1976-1983 » sorteggiate il 12 gennaio 1981. — **E.N.I. - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « Eni sud 5,50 % - VI serie » sorteggiate il 9 gennaio 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. 968.

Istituzione della segreteria del Comitato interministeriale per la politica economica estera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sulla istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, sulla costituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES);

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Ritenuta la necessità di regolare la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della predetta legge n. 38 del 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai servizi di segreteria del Comitato interministeriale per la politica estera (CIPES), istituito nell'ambito del CIPE con la legge n. 227 del 24 maggio 1977, si provvede, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, a norma dell'art. 16, commi sesto e nono, della legge n. 48 del 27 febbraio 1967.

Art. 2.

Quando il CIPES debba deliberare nelle materie indicate dall'art. 3 della legge n. 38 del 9 febbraio 1979, il servizio di segreteria è affidato ad un apposito ufficio del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, cui è preposto, con compiti di direzione e di coordinazione, un funzionario del dipartimento designato dal direttore generale, con la collaborazione di altri funzionari e impiegati del dipartimento stesso scelti dal direttore generale in numero adeguato.

Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo provvede con le proprie strutture istituzionali alle esigenze operative dell'ufficio di segreteria di cui al primo comma.

Art. 3.

Le proposte di ordine del giorno delle riunioni del CIPES sono predisposte congiuntamente, anche per le questioni concernenti le materie previste dalla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, dai responsabili dei servizi di segreteria di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Quando insorgano incertezze sull'attribuzione degli affari, il Sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica acquisisce il parere dei Ministeri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica e, ove il contrasto non possa in tal modo risolversi, ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni del CIPES possono essere invitati dal Presidente, con compiti di assistenza tecnica in vista delle deliberazioni del Comitato, funzionari di entrambe le Amministrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 969.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 278, relativo alle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di preparazione per tecnici di audiometria
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 279. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso il reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 280. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni.

L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 281. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o ad istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo anno vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 282. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale e su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 283. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Catania.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 284. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi.

Art. 285. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori;
fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori;
elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
psicologia generale;
elementi di audiologia;
elementi di fonetica e di linguistica.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche (1° corso);
audiometria infantile;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di esplorazione vestibolare;
audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

tecniche audiometriche (2° corso);
patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
tecniche di protesizzazione acustica;
tecniche di audiometria obiettiva;
elementi di logopedia.

L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi della frequenza ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nel reparto di audio fonologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 286. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato lo esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria.

Art. 287. — Per essere ammesi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 288. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 289. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L.	15.000
soprattassa annuale di esami	»	7.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	»	8.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **970**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 498, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di terapia della psicomotricità nell'età evolutiva.

Scuola diretta a fini speciali
per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 499. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola diretta a fini speciali per la terapia della psicomotricità nell'età evolutiva.

Essa ha lo scopo di perfezionare la competenza teorica e pratica degli operatori pedagogisti e terapisti della riabilitazione, operanti nel settore dell'età evolutiva.

La durata del corso è fissata in un anno accademico.

Il programma didattico consiste in lezioni teoriche ed in esercitazioni pratiche, presso le strutture cliniche, didattiche e riabilitative di cui dispone la cattedra di neuropsichiatria infantile, ed eventualmente presso altri centri qualificati ritenuti idonei a tale scopo dal consiglio di facoltà.

Art. 500. — Direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile.

I docenti sono proposti dal consiglio di facoltà, sentito il direttore della scuola, e nominati dal rettore.

Art. 501. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi per ogni anno è di quindici.

Il diploma magistrale è titolo di studio richiesto per l'ammissione, mentre altri diplomi possono essere considerati ai fini della valutazione dei titoli.

Alla scuola si accede previo esame di ammissione consistente nella valutazione dei titoli e in una prova orale e/o scritta, concernente gli aspetti generali della disciplina (pedagogia emendativa, ovvero riabilitazione).

La commissione per l'esame di ammissione è nominata dalla facoltà su proposta del direttore della scuola.

Tale commissione formula la graduatoria sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati della prova orale e/o scritta.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 502. — Le materie di insegnamento teorico sono:

1) elementi di anatomo-fisiologia del sistema nervoso nella prospettiva dello sviluppo e in rapporto alla semeiologia e alla funzione;

2) tecniche diagnostiche strumentali nella neurologia dell'età evolutiva (elettroencefalografia, elettromiografia, potenziali evocati, neuroradiologia, ecc.);

3) tecniche psicodiagnostiche (testologiche) nella neuropsichiatria dell'età evolutiva;

4) elementi fondamentali di clinica neurologica dell'età evolutiva;

5) elementi fondamentali di clinica psichiatrica dell'età evolutiva;

6) orientamenti di diagnostica e terapia rieducativa motoria nella prospettiva dello sviluppo;

7) orientamenti di diagnostica e terapia rieducativa delle funzioni prassiche ed espressive (psicomotricità e linguaggio) nella prospettiva dello sviluppo;

8) orientamenti di psicoterapia nell'età evolutiva;

9) nozioni sulle terapie con farmaci neuro e psicotropi nell'età evolutiva;

10) prevenzione ed assistenza nel territorio: elementi di legislazione sanitaria.

Art. 503. — Le presenze alle lezioni teoriche e al tirocinio pratico hanno validità ai fini dell'ammissione all'esame di diploma se raggiungono almeno i 4/5 del totale, fissato dalla direzione della scuola.

Art. 504. — Al termine dell'anno di corso, gli allievi che hanno regolarmente adempiuto agli obblighi di frequenza possono sostenere l'esame di diploma in terapia della psicomotricità per l'età evolutiva.

La commissione di esame è formata dal direttore e da due docenti, nominati dalla facoltà su proposta del direttore.

I candidati non riconosciuti idonei possono essere iscritti a tutti gli effetti come ripetenti per un solo anno.

Art. 505. — Le domande di iscrizione si accettano dal 1° agosto al 16 ottobre con allegati i seguenti documenti:

scheda notizie;

originale del titolo di studio.

Le tasse, soprattasse e contributi generali, sono quelli previsti per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il contributo speciale per le esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **971.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia indicati nell'art. 72 è aggiunto il seguente insegnamento complementare:

chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. **972.**

Approvazione della nuova denominazione e del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, in Roma.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la nuova denominazione di « Società italiana di dermatologia e venereologia » assunta dalla Società italiana di dermatologia e sifilografia, in Roma. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1980
Registro n. 23 *Beni culturali, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **973.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della ristrutturazione territoriale di alcune diocesi della Calabria.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la bolla pontificia di S. Santità il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in data 4 aprile 1979, relativa: alla separazione dalla diocesi di Cassano Jonio dei comuni di Scalea, Aieta, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Tortora e Verbicaro che vengono annessi alla diocesi di S. Marco, la quale assumerà il nuovo titolo di « San Marco Argentano-Scalea »; alla separazione dalla diocesi di Cariati dei comuni di Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, S. Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico e Verzino che vengono annessi alla diocesi di Crotone; alla separazione dalla diocesi di Crotone della parrocchia di S. Leonardo, in Cutro, che viene assegnata all'archidiocesi di Santa Severina; alla separazione dalla diocesi di S. Marco (ora S. Marco Argentano-Scalea) della diocesi di Bisignano che viene unita in perpetuo *aeque principaliter* all'archidiocesi di Cosenza; all'unione in perpetuo *aeque principaliter* della diocesi di Cariati all'archidiocesi di Rossano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **974**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei « SS. Apostoli Pietro e Paolo » e di « S. Maria Assunta », entrambe in Cerro al Volturno.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Isernia 31 ottobre 1977, integrato con dichiarazione 14 dicembre 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei « SS. Apostoli Pietro e Paolo » e di « S. Maria Assunta », entrambe in Cerro al Volturno (Isernia).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **975**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo, in Arola, e di S. Clemente Papa, in Cesara.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° marzo 1979, integrato con dichiarazione 26 giugno 1979, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo, in Arola (Novara), e di S. Clemente Papa, in Cesara (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **976**.

Autorizzazione ad accettare un legato disposto a favore dello Stato.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato disposto dalla sig.ra Olga Ferroni ved. Chiarini con testamento olografo 14 dicembre 1972, pubblicato con atto 4 marzo 1977, n. 44077 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Gallerani, notaio in Bologna, consistente in una raccolta di quindici quadri di autori celebri delle scuole italiane, i quali rivestono un importante interesse artistico e storico, da destinare alla Pinacoteca nazionale di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1980
Registro n. 23 *Beni culturali, foglio n.* 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **977**.

Delega al prefetto della provincia di Torino ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti all'A.S.I. - Automotoclub storico italiano, in Torino.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Torino l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione A.S.I. - Automotoclub storico italiano, in Torino, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1980
Registro n. 23 *Beni culturali, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1980, n. **978**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Russel Edhit L. con testamento 13 ottobre 1972, pagina 8, clausola n. 41 del V paragrafo, e pagina 10 stesso paragrafo V, consistente nella somma di dollari USA 7.269,75.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1980.

Disciplina del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Considerato che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, risulta in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, oltre al personale di ruolo, personale proveniente da amministrazioni statali, da amministrazioni pubbliche ed enti;

Considerato che per il personale proveniente dalle casse mutue e dagli enti soppressi ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni, occorre provvedere a norma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerata l'esigenza di una sistemazione preliminare del suddetto personale in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della citata legge n. 312;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, adottata a norma dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, nella seduta del 18 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In attesa del riassetto definitivo del personale dei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da effettuarsi con l'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale, ai sensi dell'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il personale di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, ed il personale proveniente da amministrazioni pubbliche non statali od enti, comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere di essere inquadrato in un ruolo autonomo, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previo parere dell'ufficio di presidenza e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le domande di inquadramento nel ruolo di cui al precedente art. 1 devono essere presentate al segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. Nelle domande devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il titolo di studio e gli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, con esclusione di quello dell'età. L'inquadramento ha luogo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, con decreto del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, acquisiti i fascicoli dei dipendenti unitamente alle domande di cui al precedente articolo, compie l'operazione di inquadramento nel ruolo autonomo con i seguenti criteri:

la dotazione massima del ruolo autonomo di cui ai precedenti articoli è fissata dalla tabella A allegata al presente decreto;

l'inquadramento sarà effettuato nelle qualifiche previste nella predetta tabella *A* del ruolo autonomo, corrispondenti alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data di entrata in vigore del presente decreto negli ordinamenti degli enti di provenienza; ove non sussista corrispondenza tra le qualifiche indicate nella predetta tabella *A* e le posizioni giuridiche previste dall'ordinamento di provenienza, si procede mediante la formulazione di un quadro di assimilazione;

l'inquadramento viene effettuato in ordine progressivo in relazione all'anzianità di qualifica posseduta e, in caso di pari anzianità, all'età;

il personale conserva nel ruolo autonomo l'anzianità di servizio nella qualifica posseduta nell'ordinamento degli enti di provenienza;

l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale inquadrato nel ruolo autonomo è stabilita dall'allegata tabella *B;*

detto personale conserva il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dai relativi accordi sindacali;

le modifiche di posizione di progressione di carriera conseguenti all'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed i relativi accordi sindacali hanno rilevanza ai fini dell'equiparazione prevista dalla predetta tabella *B;*

ai predetti dipendenti è garantita la progressione di carriera in conformità alla disciplina loro applicata.

Art. 4.

Le posizioni di comando, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono prorogate, a richiesta dell'interessato, sino al definitivo inquadramento del relativo personale nei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1981. Gli oneri di spesa del personale, di cui all'art. 1, sono assunti in pari data a carico del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1981 e la data di approvazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Consiglio, per il personale non destinatario nei precedenti articoli continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Con il nuovo ordinamento si provvederà all'inquadramento in un unico ruolo organico di tutto il personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, con criteri e modalità da determinare e con particolare considerazione per il servizio effettivamente prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 46

TABELLA *A*

RUOLO AUTONOMO DEL PERSONALE DEL C.N.E.L.

Ruolo amministrativo:

Assistente coordinatore	n. 3
Assistente	» 2
Archivista dattilografo livello differenziato	» 2
Archivista dattilografo	» 7
Commesso livello differenziato	» 2
Commesso	» 1

TABELLA *B*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE DEL C.N.E.L. E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO AUTONOMO.

Qualifiche nell'ordinamento C.N.E.L.	Legge 11 luglio 1980, n. 312	Posizione del personale degli enti da inquadrare
Referendario aggiunto Vice referendario Segretario capo amministrativo Segretario capo stenografo	VII qualifica funzionale	Collaboratore Assistente coordinatore Assistente con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica
Segretario princ. amministrativo Segretario princ. stenografo Segretario amministrativo Segretario stenografo	VI qualifica funzionale	Assistente
Coadiutore superiore	V qualifica funzionale	Archivista datt.-liv. dif. Archivista dattilografo con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica
Coadiutore principale Coadiutore	IV qualifica funzionale	Archivista dattilografo
Commesso capo	III qualifica funzionale	Commesso - liv. differenz. Commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica
Commesso	II qualifica funzionale	Commesso

(338)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietravairano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietravairano (Caserta), rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 giugno 1980, si è dimostrato incapace di provvedere, nonostante i richiami del prefetto, alla elezione del sindaco e della giunta comunale.

Le sedute del 21 e 29 agosto e del 6 settembre 1980 risultavano all'uopo infruttuose.

Anche le successive riunioni del 25 ottobre e 3 novembre, disposte su invito del prefetto, non avevano esito positivo.

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva — con decreto in data 4 novembre 1980, fatto notificare a tutti i consiglieri — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 10 e 12 novembre u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Pietravairano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 3 gennaio 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) non è riuscito a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1981

PERTINI

ROGNONI

(283)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Lavello.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza), eletto nelle consultazioni amministrative dell'8 giugno 1980, si è dimostrato incapace di provvedere, nonostante i richiami del prefetto, alla elezione del sindaco e della giunta comunale.

Nella riunione del 16 settembre 1980 il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, non riusciva a provvedere alla costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Nella successiva riunione del 24 settembre 1980 in seconda convocazione il consiglio comunale procedeva, nella votazione di ballottaggio, ad eleggere il sindaco.

Nella stessa riunione, però, il sindaco neo-eletto dopo aver constato l'impossibilità di costituire una maggioranza organica in seno ai vari gruppi consiliari dichiarava di rinunciare alla carica conferitagli.

Il prefetto disponeva due convocazioni d'ufficio del consiglio comunale nei giorni 11 e 13 ottobre u.s. ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Anche in tali riunioni, come nelle successive del 26 e 27 ottobre, il consiglio comunale non riusciva ad eleggere il sindaco e la giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di costituire gli organi ordinari del comune, disponeva — con decreto n. 2528/13.1 del 30 ottobre 1980, fatto notificare a tutti i consiglieri — una ulteriore duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 5 e 6 novembre, risultavano ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Lavello — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lavello (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Coppola.

Roma, addì 7 gennaio 1981.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lavello (Potenza) non è riuscito a provvedere alla nomina del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lavello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Coppola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1981

PERTINI

ROGNONI

(325)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un Comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota n. 1088/RG/mb del 30 giugno 1980 con la quale il sig. Maurizio Mazzocchi, membro del Comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 886 del 27 maggio 1980 con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro regionale della Toscana ha designato il sig. Nilo Carpita in sostituzione del sig. Maurizio Mazzocchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nilo Carpita è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Maurizio Mazzocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(272)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Elevazione del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nei contratti individuali di assicurazione sulla vita, in forma ordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 13 maggio 1977 con il quale veniva fissato in L. 15.000.000 il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme ordinarie a premio annuo e, correlativamente, il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme a premio unico;

Viste le domande presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionale ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'elevazione del limite suddetto a L. 20.000.000, fermi restando i criteri per la determinazione del capitale sociale assicurabile per le forme a premio unico;

Viste le condizioni di polizza, autorizzate per le imprese, regolanti l'istituto della carenza nei contratti di assicurazione assunti senza visita medica;

Viste altresì le domande con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione, per conto delle imprese, hanno chiesto di ampliare, nelle predette condizioni di polizza, la gamma delle malattie che aboliscono la carenza nelle assicurazioni assunte senza visita medica;

Considerato che l'aumento proposto risponde alle esigenze attuali del mercato, senza pregiudizio delle cautele di ordine tecnico ed economico che devono essere osservate nella gestione del ramo vita e così pure che l'ampliamento della gamma delle malattie si rende necessario per tutelare maggiormente gli interessi degli assicurati;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo del capitale che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita possono assicurare senza visita medica nelle varie forme ordinarie, comprese le temporanee per il caso di morte, è stabilito:

per le forme di assicurazione a premio annuo, in L. 20.000.000;

per le forme di assicurazione a premio unico, in un importo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte e il premio unico lordo, non sia maggiore di L. 20.000.000.

Art. 2.

E' fatto obbligo all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed a tutte le imprese nazionali ed estere esercenti il ramo vita in Italia di sostituire l'elenco delle malattie, riportato nelle condizioni particolari di carenza per i contratti assunti senza visita medica, con l'elenco di seguito descritto:

tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ed, inoltre, lo chok anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della polizza.

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(331)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinata dell'8 maggio 1980.

comune di Caldaro: per la frazione di Castelvecchio, Prati dei Cavalli e zona ubicata ad ovest del Fosso di Caldaro fino alla strada Ora-Termeno;

comune di Cortaccia: zona ubicata sopra la strada del Vino;

comune di Lagundo: tutta la zona ubicata a nord della S.S. n. 38;

comune di Marlengo: territorio comunale ubicato ad ovest dei masi « Pazaider » e sopra i 500 m s.l.m.;

comune di Parcines: tutto il territorio comunale;

comune di Termeno: tutta la zona ubicata a nord del paese di Termeno;

comune di Tesino: paese di Tesino e frazioni di Prissiano e Narano;

comune di Tirolo: per la frazione di S. Pietro e zona ubicata a nord del paese di Tirolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(291)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Liguria che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 27, 28 giugno 1980 in provincia di La Spezia; delle grandinate del 26 giugno, 15, 16 agosto 1980, gelate del gennaio 1979 in provincia di Savona; delle grandinate e nubifragi del 16 agosto 1980 in provincia di Imperia;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

La Spezia - grandinata del 27, 28 giugno 1980 nel territorio del comune di Zignano e Rocchetta Vara;

Savona - grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea e Stella;

gelate del gennaio 1979 nell'intero territorio provinciale;

nubifragi e grandinate del 15, 16 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Stellanello, Testico, Magliolo, Pietra Ligure, Noli, Albenga, Cisano sul Meva, Ceriole, Borghetto S.S., Loano, Toirano, Boissano e Giustenice;

Imperia - nubifragi e grandinate del 16 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Chiusavecchia, Borgoratto, Chiusanico e Vasia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(295)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Umbria che segnala il carattere eccezionale delle gelate del 2-19 gennaio 1979, dell'eccesso di piovosità dell'11-31 gennaio, 1-20 febbraio, 11-31 marzo 1979 e delle gelate del maggio, giugno, luglio e agosto 1980 nelle province di Perugia e Terni;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Perugia - gelate del 2-19 gennaio 1979, eccesso di piovosità dell'11-31 gennaio, 1-20 febbraio, 11-31 marzo 1979 nell'intero territorio provinciale.

Grandinate del 9-30 maggio, 1-9 giugno, 11-21 luglio 1980 nel territorio dei comuni di Todi, Monte Castello Vibio, Spoleto, Scheggino, Norcia, Perugia, Magione, Torgiano, Umbertide, Vallurbana, Nocera Umbra, Valfabbrica e Massa Martana.

Terni - gelate del 3-15 gennaio 1979, eccesso di piovosità dell'11-31 gennaio, 1-20 febbraio, 11-31 marzo 1979 nell'intero territorio provinciale.

Grandinate del 30 maggio, 1-10 giugno, 21 luglio, 16 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, S. Venanzo, Montecastrilli, Baschi, Orvieto, Allerona, Acquasparta, Avigliano, Montecchio, Calvi, Otricoli, Narni e Amelia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(293)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1981.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Colonia (Uruguay).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Cavalieri, vice console onorario in Colonia (Uruguay) con circoscrizione il dipartimento di Colonia, San Josè e Flores, esercita le funzioni di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini con l'esclusione di:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) atti conservativi, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri;

g) compiere tutte le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(290)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1981.

Nomina del comitato di sorveglianza della Ceretti e Tanfani S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 dicembre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede in Milano, via Durando, 18, quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto 8 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Redaelli Sidas S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, della S.p.a. Ceretti e Tanfani con la Redaelli Sidas S.p.a., deve farsi luogo alla nomina dello stesso Comitato di sorveglianza di cui sopra, che si ritiene opportuno integrare con un creditore chirografo della predetta S.p.a. Ceretti e Tanfani;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Redaelli-Sidas S.p.a., istituito con decreto 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceretti e Tanfani citata nelle premesse, integrato da un rappresentante della Banca popolare di Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso, via Teotti, 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(346)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1981.

Nomina del comitato di sorveglianza della G.A.M. S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del suddetto decreto;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 dicembre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1980, n. 354, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.A.M., con sede legale in Cosenza, viale della Repubblica 171 e sede amministrativa in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata alla Genghini S.p.a., posta in amministrazione straordinaria con decreto 19 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti della S.p.a. Genghini;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto legge 30 gennaio, 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento di cui al citato art. 3 primo comma, con la Genghini S.p.a., della S.p.a. G.A.M., deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a., istituito con decreto 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1980, n. 290, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.A.M., citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(347)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Salone dei preparatori di veicoli da competizione », in Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Salone dei preparatori di veicoli da competizione » che avrà luogo a Parma dal 19 al 22 febbraio 1981 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(333)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Mobilarte - Salone nazionale del mobile classico », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Mobilarte - Salone nazionale del mobile classico » che avrà luogo a Verona dall'11 al 16 febbraio 1981 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(332)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Norme per la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2662/80 della commissione del 17 ottobre 1980, relativo a misure transitorie per quanto concerne i regimi dei premi e degli interventi;

Vista la legge 13 maggio 1966 n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1980, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni ovine;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Considerato che la regolamentazione comunitaria prevede la possibilità di pagare un premio ai produttori qualora a fine campagna di commercializzazione il prezzo di mercato delle carni ovine risulti inferiore al prezzo di riferimento;

Considerato che il premio deve essere riferito al numero di pecore allevate da ciascun richiedente e che le domande devono essere presentate dagli interessati in tempi utili per consentire i necessari controlli;

Considerato che è prevista la possibilità per l'Italia di liquidare agli allevatotri un premio per pecora pari a quello determinato per la Francia a condizione che gli agnelli partoriti da tali pecore vengano mantenuti in vita almeno fino alla età di due mesi;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano agli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che per la campagna 1980-81 sono previste norme transitorie che demandano agli Stati membri la facoltà di definire alcune delle norme applicative;

Considerato che in Italia i compiti sono affidati a più organismi e che pertanto le « autorità competenti » come definite nei regolamenti possono essere differenziate tra loro;

Considerata la necessità di emanare limitatamente alla campagna 1980-81 le norme nazionali di applicazione e di definire la competenza dei vari organi investiti dell'applicazione dei regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

Possono presentare le domande per beneficiare del premio di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) numero 1837/80, i produttori, come definiti all'art. 1, let-

tera *A*, del regolamento (CEE) n. 2643/80, che allevano almeno 10 pecore, come definite allo stesso art. 1 del succitato regolamento.

Art. 2.

I produttori che intendono beneficiare del premio devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, indirizzata agli Assessorati regionali della agricoltura od agli organismi regionali designati dalle regioni, in appresso indicati con la dizione « organismi regionali », nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

Le domande possono essere presentate nel periodo dal 20 gennaio al 10 marzo 1981 dai produttori, individualmente o tramite una loro associazione e devono essere redatte sullo schema di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate da un certificato rilasciato da una autorità locale designata dalla regione dal quale risulti il numero delle pecore allevate dal richiedente.

Art. 4.

Nella domanda può essere indicato il numero di agnelli che hanno già compiuto l'età di due mesi e/o che si prevede di allevare oltre tale età e per i quali si chiede il premio previsto per la regione 2 (Francia).

Qualora nel corso della campagna il numero degli agnelli di età superiore a due mesi dovesse variare rispetto a quello dichiarato nella domanda il richiedente dovrà darne immediata comunicazione all'organismo regionale presso il quale è stata presentata la domanda, onde consentire eventuali controlli e il conseguente adeguamento del premio.

Nella domanda dovrà inoltre essere riportato, a titolo indicativo, il periodo o i periodi in cui si prevedono i parti.

Art. 5.

Il richiedente dovrà custodire per almeno due mesi oltre il termine della campagna le fatture, le ricevute o eventuali altri documenti giustificativi dai quali risultino le cessioni sia degli agnelli sia delle pecore o delle loro carni.

Art. 6.

Gli organismi regionali provvedono all'esame delle domande, per le quali possono richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente, procedendo eventualmente ad accertamenti diretti.

Art. 7.

Al massimo entro un mese dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande gli organismi regionali trasmettono all'A.I.M.A. un riepilogo delle domande accettate, compilato secondo lo schema dello allegato 2.

Copia del riepilogo di cui al comma precedente deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 8.

Nel corso della campagna gli organismi regionali procedono a controlli amministrativi, completati, se necessario, da ispezioni sul posto, tendenti ad accertare la rispondenza del numero di pecore esistenti al momento della presentazione della domanda con quanto dichiarato dal richiedente, nonché l'eventuale rispondenza del numero di agnelli che non siano stati macellati prima dell'età di due mesi e per i quali il produttore abbia fatto richiesta del premio previsto per la regione 2.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

In caso vengano rilevate infrazioni ai disposti dei regolamenti comunitari e del presente decreto, non dovute a causa di forza maggiore, deve essere immediatamente inviata all'A.I.M.A. copia del verbale.

Art. 9.

In caso di riconoscimento di causa di forza maggiore deve esserne data comunicazione all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, onde consentire l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2660/80.

Art. 10.

Entro il 31 maggio 1981 gli organismi regionali trasmettono all'A.I.M.A., in triplice copia, l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema dell'allegato 3.

Altra copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere inviato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 11.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il sesto mese successivo alla fine della campagna di commercializzazione.

Art. 12.

Sulla base dei verbali di cui al precedente art. 9 l'A.I.M.A. non procede al pagamento del premio ovvero provvede ad avviare le procedure per il recupero delle somme pagate.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . avente sede in . . . . . chiede che gli venga concesso il premio di cui al regolamento n. 2660/80, per n. . . . pecore.

Chiede inoltre che per n. . . . pecore venga liquidata la integrazione del premio sino al livello di quello stimato per la regione 2 (FRANCIA) in relazione ad altrettanti agnelli che prevede di allevare oltre l'età di due mesi.

A tal fine dichiara:

1) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina in contrada/e . . . agro/i . . .; di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada/e . . . . . agro . . . nel periodo . . . . (questa ultima frase va inserita solo in caso di greggi transumanti e solo se il trasferimento del gregge avviene anteriormente al 31 aprile 1981);

2) di avere attualmente in allevamento n. . . pecore e di destinare alla rimonta n. . . agnelli;

3) che i parti sono avvenuti (o avverranno presumibilmente) nel periodo . .;

4) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine;

5) di non avere presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento n. 2660/80 presso altri organismi regionali della Repubblica italiana.

Il sottoscritto si impegna a conservare per almeno due mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, degli agnelli o delle loro carni.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

Allega alla presente un certificato rilasciato dal . dal quale risulta il numero delle pecore attualmente allevate.

ALLEGATO 2

SCHEMA DEL RIEPILOGO DELLE DOMANDE ACCETTATE

Assessorato regionale . . . . .

Comune	Numero aziende interessate	Numero pecore

ALLEGATO 3

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA 1980-81

Regione . . . . . Provincia . . . . . Ufficio . . . . .

ELENCO N.

Corresponsione del premio ai produttori di carni ovine (regolamento (CEE) n. 1837/80 - 2643/80 - 2660/80 - 2662/80) previo verifiche di cui all'allegato 4 del regolamento n. 2660/80 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale . . . . . .

Importo unitario per pecora del premio . . . . . ECU pari a L. . . . .
Importo unitario per pecora della integrazione . . . . ECU pari a L. . . . .

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo via, numero, c.a.p. comune	Premio della Regione 1		Integrazione del premio		Totale importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (3)
					Totale numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	Numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente;
(2) l'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore e l'importo unitario;
(3) l'importo da pagare deve essere uguale alla somma del premio e dell'integrazione.

N.B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi e delle integrazioni liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi e delle integrazioni, l'importo globale nonchè il numero complessivo degli assegni da emettere, nonchè il seguente testo dell'atto di liquidazione: Viste le domande degli allevatori elencate nei n. . . fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art 4 del regolamento n. 2660/80 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale . . Si liquidano gli importi specificati nella colonna 10 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di lire . . . per il totale di capi indicati nelle colonne 6 e 8

(345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Il giorno 24 dicembre 1980 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 21 dicembre 1978, n. 912, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1979.

In conformità dell'art. XXVII, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore il 24 dicembre 1980.

(251)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 31 ottobre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Neo-Tonormon » 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare registrata al n. 11308 in data 22 febbraio 1962 a nome della ditta Laboratorio farmacologico Toscano, in Firenze e successivamente ceduta alla ditta A. Ceccarelli e C. dei f.lli Tanganelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6308/R);

« Digestivo Maffioli » nelle preparazioni flacone da g 200 tipo semplice, flacone da g 200 tipo lassativo (categoria) e flacone da g 200 tipo sedativo (categoria) registrate rispettivamente ai numeri 15084, 15084/A e 15084/B in data 23 aprile 1959 a nome della ditta Prodotti dott. Maffioli - Laboratorio chimico biologico S.r.l., in Milano e successivamente ceduta alla ditta Delta-Pharm S.r.l. Laboratorio chimico farmaceutico fitoterapico, in Milano. (Decreto di revoca n. 6309/R);

« Testotrofina "Sossi" » 5 e 10 fiale da ml 2 registrata al n. 11610 in data 2 ottobre 1956 a nome della ditta Bios - Biochimici Sossi S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6310/R);

« Uroclasio M » nella preparazione flacone gocce cc 18 registrata al n. 150/A in data 11 maggio 1945, 28 giugno 1957 a nome della ditta S.A.R.M. - Società Anonima Ritrovati Medicinali, in Roma. (Decreto di revoca n. 6311/R);

« Oravit » 30 capsule e la relativa categoria 60 discoidi confettati, registrata rispettivamente ai numeri 19269 e 19269/A in data 25 ottobre 1961, 11 giugno 1962, 4 febbraio 1964, 6 marzo 1965 e 2 novembre 1974 a nome della ditta Mitim - Farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso S.n.c., in Nichelino (Torino). (Decreto di revoca n. 6312/R);

« Puerforil » flacone granuli g 120 registrata al n. 10832 in data 18 giugno 1966 a nome della ditta Laboratori Delalande S.p.a., in Pianezza (Torino). (Decreto di revoca n. 6313/R);

« Trofergina » sciroppo flacone g 150 registrata al n. 2768 in data 17 maggio 1958 a nome della ditta Ferro Farmaceutici di Ferro Giancarlo, in Tortona (Alessandria). (Decreto di revoca n. 6314/R);

« Cardiacor » 40 compresse registrata al n. 18266 in data 17 marzo 1961, 14 novembre 1962 e 13 marzo 1963 a nome della ditta Laboratorio farmacologico Toscano, in Firenze e successivamente ceduta alla ditta Ceccarelli dei F.lli Tanganelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6315/R);

« Vifortan » 21 confetti registrata al n. 14436 in data 9 dicembre 1960 a nome della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 6316/R);

« Bioseren » sciroppo flacone g 150 registrata al n. 10645 in data 13 dicembre 1955 e 25 novembre 1969 a nome della ditta Courtois Laboratori Farmacobiologici S.r.l., in Torino. (Decreto di revoca n. 6317/R);

« Cifacalcium D/2 » nelle confezioni da g 180 e g 300 di sciroppo registrata al n. 11000 in data 5 settembre 1949 e 11 aprile 1956 a nome della ditta Cifa Farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6318/R);

« Asmectal » 20 e 40 capsule registrate al n. 22141 in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Serpero - Industria galenica milanese S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6319/R);

« Sali purgativi aclorurati di Boario » nella preparazione di g 100 tipo bromati registrata al n. 8222 in data 19 ottobre 1953 a nome della ditta Terme di Boario S.p.a., in Boario Terme (Brescia). (Decreto di revoca n. 6320/R);

« Sedotonico concentrato » flacone da g 200 di sciroppo registrata al n. 8252 in data 16 maggio 1973 a nome della ditta LA.FA.RE., in Ercolano (Napoli). (Decreto di revoca n. 6321/R);

« Jacine » 25 compresse registrata al n. 8150 in data 31 luglio 1968 a nome della ditta Laboratori Farmaceutici Jamco S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6322/R);

« Tetranfen » 12 confetti e la relativa categoria flacone da g 70 di emulsione pediatrica registrata ai numeri 12477 e 12477/A in data 30 aprile 1957, 18 luglio 1958 e 3 luglio 1961 a nome della ditta Istituto Biologico Chemioterapico ABC S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6323/R);

« Polienergol » flacone da g 200 di sciroppo registrata al n. 3209 in data 7 aprile 1950 e 16 febbraio 1952 a nome della ditta Laboratorio Farmacogeno A.F.O.M. S.a.s. del dott. Bianco e C., in Torino. (Decreto di revoca n. 6324/R);

« Lumiflor » 40 compresse e la relativa categoria soluzione flacone da ml 60 e g 100 registrata ai numeri 11952 e 11952/A in data 11 dicembre 1956 e 14 febbraio 1958 a nome della ditta So-Ter in Roma, e successivamente ceduta alla ditta Labif medicinali Zatta S.r.l. in Firenze. (Decreto di revoca n. 6325/R);

« Neurogene » flacone da ml 120 di sciroppo registrata al n. 14040 in data 23 aprile 1958 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca n. 6326/R);

« Sicalcium » 15 tavolette registrata al n. 15830 in data 30 settembre 1959 a nome della ditta Biogalenica dr. V. Richelmy, in Torino. (Decreto di revoca n. 6237/R);

« Fitobromina » gocce, nella confezione da g 90 registrata al n. 3331 in data 25 novembre 1959 a nome della ditta Laboratorio Biochimico dr. Guidi, in Milano. (Decreto di revoca n. 6328/R);

« Ognigrip » nella confezione da 6 supposte registrata al n. 20326 in data 19 febbraio 1968 a nome della ditta farmaceutici Confas S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6329/R);

« Tetrafenicol » iniettabile da g 0,440 (1 flacone + fiala solvente); iniettabile da g 0,250 (1 flacone + 1 fiala solvente); iniettabile da g 0,500 (1 flacone + fiala solvente); 8 capsule da mg 250; flacone da 60 ml di sospensione estemporanea, registrata rispettivamente ai numeri 17414, 17414/1, 17414/2, 17414/A e 17414/B in data 22 giugno 1960, 13 dicembre 1960, 12 gennaio 1961 e 29 novembre 1972 a nome della ditta Medici Domus S.r.l., in S. Vittore Olona (Milano). (Decreto di revoca n. 6330/R);

« Camival » sciroppo - flacone g 200 registrata al n. 15506 in data 20 agosto 1959 a nome della ditta Istituto Biochimico Veneto Capri, in Verona. (Decreto di revoca n. 6331/R);

« Sarcolactine » sciroppo, nella confezione da g 90 registrata al n. 8897 in data 26 aprile 1954 a nome della ditta Laboratorio G. Manzoni & C., in Milano. (Decreto di revoca n. 6332/R);

« Cerebrormon » nelle preparazioni 3 fiale da ml 2 tipo normale - 2 fiale da ml 2 tipo forte - 5 fiale da ml 2 tipo E normale - 3 fiale da ml 2 tipo E forte, registrate rispettivamente ai numeri 5723, 5723/1, 5723/A, 5723/A-1 in data 11 novembre 1967 a nome della ditta Gero Farmaceutici ora Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.r.l., in Siena. (Decreto di revoca n. 6333/R);

« Piodermolimas » pomata tipo semplice (tubo da g 15) e categoria pomata al cloramfenicolo 2 % (tubo da g 15) registrata rispettivamente ai numeri 10279 e 10279/A in data 6 agosto 1955 e 23 dicembre 1955 a nome della ditta Limas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6334/R).

(276)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di revisore di esercizio nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postelegrafonici tabella XI).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 30 del 21 ottobre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17 luglio 1980, n. 4117, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1980, registro n. 26, foglio n. 321, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postelegrafonici (tabella XI), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3755.

(306)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona « Brianza di Lambro 1 ».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 372 SAN/CO in data 22 novembre 1979 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario « Brianza di Lambro 1 »;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che il posto di che trattasi è stato messo a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alle legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto inoltre che per il conferimento dello stesso non trovano applicazione l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e l'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il decreto di delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;

Fara prof. Gaetano, titolare della cattedra di igiene 2ª dell'Università di Milano;

Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Milano;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale facente funzioni di Varese;

Gavazzoni dott. Angelo, ufficiale sanitario del comune di Como.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, dei comuni interessati e della prefettura di Como.

Como, addì 16 ottobre 1980

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario

Con decreto 27 dicembre 1980, n. 12072, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Contessa Entellina e Misilmeri dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1978, indetto con decreto 21 dicembre 1978, n. 29568, notificato con decreto 24 settembre 1979, n. 17387.

(322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Con bando 22 dicembre 1980, n. 8515, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione in Trapani di sedi farmaceutiche di nuova istituzione di seguito distinte:

1) comune di Erice: 5ª sede urbana;
2) comune di Erice: 6ª sede urbana;
3) comune di Erice: 8ª sede urbana;
4) comune di Mazara del Vallo; 11ª sede urbana;
5) comune di Mazara del Vallo: 12ª sede urbana;
6) comune di Pantelleria: 4ª sede rurale.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade il 30 aprile 1981.

(321)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SPERANZA » DI BATTIPAGLIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale - dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(73/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE UMBRA SUD, IN FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del settore emodialitico;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della sezione autonoma di medicina generale di cui uno per il settore emodialisi;

un posto di assistente del servizio di recupero funzionale motulesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 nonché le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Foligno (Perugia).

(75/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(70/S)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(71/S)

OSPEDALE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di malattie infettive;

due posti di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(66/S)

OSPEDALE « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di medicina;

due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(68/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(69/S)

OSPEDALE CIVILE DI OLBIA

Revoca del concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi

Il concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1981, è revocato.

(108/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57.

Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 178 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali approvate dalle competenti assemblee in conformità al piano sanitario regionale.

Art. 2.
Adempimenti delle unità sanitarie locali per la iscrizione nei ruoli nominativi regionali

Le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare alla giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Le unita sanitarie locali sono, altresì tenute a comunicare alla giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3.
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 4.
Impianto e gestione meccanografica dei ruoli

La giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali a mezzo della azienda regionale per il centro elettronico.

Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere affidati, con deliberazione della giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla giunta stessa.

Art. 5.
Copertura finanziaria

Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo si provvederà con i fondi che verranno stanziati, per l'esercizio finanziario 1981, sul cap. 50080 « *Spese per studi, indagini, consulenze e collaborazioni nel settore* della sanità, igiene e servizi sociali » del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.
Personale avente titolo alla prima iscrizione

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sotto elencati enti con sede nella regione Emilia-Romagna, addetto, per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi igienico-sanitari, nonché consorzi per i servizi sanitari e sociali, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari;

d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura, e ai presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopraindicati.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente degli enti di cui al primo comma, ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio, in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in settori non sanitari.

Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente dalla regione Emilia-Romagna, limitatamente a quello:

tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi e altri servizi sanitari degli enti locali;

tecnico-sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali.

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale regionale dei servizi operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali, salvo quanto previsto alla lettera *d)* del presente comma ed al successivo sesto comma;

b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, escluso quello che presta servizio presso i servizi centrali e operativi decentrati della Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, che sarà inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente dalla regione Emilia-Romagna secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge regionale;

c) il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) i medici e i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione, formalizzata con provvedimento della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare « Bilancio e affari generali », da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

e) il personale della Croce rossa italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, trasferiti ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello previsto dal secondo comma dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

f) il personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) individuato con le procedure di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, nonché il personale tecnico e sanitario previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro trenta giorni dalla data del decreto del presidente della giunta regionale con il quale viene attuato il trasferimento ai comuni delle funzioni dei servizi operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali ai sensi del primo comma dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, il personale di cui alla lettera *a)* del precedente comma può presentare alla giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare « Bilancio e affari generali », nei successivi sessanta giorni.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle unità sanitarie locali gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Resta salva l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio di ruolo presso ogni altro ente pubblico addetto a servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli enti, amministrazioni e associazioni da cui dipende il personale indicato al precedente art. 6 devono presentare alla giunta regionale elenchi nominativi di detto personale, sottoscritti dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione della giunta stessa, anche in relazione alle esigenze dell'impianto e gestione meccanografica dei ruoli.

Il personale dipendente dalla regione Emilia-Romagna di cui al quarto comma del precedente art. 6, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla giunta regionale nel termine e secondo le modalità previste dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Prima della formalizzazione negli appositi atti e della trasmissione alla giunta regionale degli stessi, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui al precedente primo comma, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante avvisi esposti nei rispettivi albi nonché con altre idonee forme di divulgazione.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro venti giorni dalla pubblicizzazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie ai comuni, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'unità sanitaria locale presso cui il personale è utilizzato.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 8.

Concorsi d'assunzione

Fino all'adozione delle leggi regionali di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i provvedimenti amministrativi di competenza della Regione relativi ai concorsi di assunzione di cui al detto decreto sono adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare « Bilancio e affari generali », in ordine ai bandi di concorso, alla nomina delle commissioni concorsuali, escluse le eventuali sostituzioni, nonché all'approvazione della graduatoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 dicembre 1980

TURCI

(11689)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. **58.**

Norme in materia di titoli di studio per l'accesso a posti di educatori di asilo-nido - Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 15 e abrogazione della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 179 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti-bambino è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti-bambino.

Art. 2.

In via transitoria e fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi, sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente d'infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940, n. 1098 e 30 aprile 1976, n. 338, i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di assistente per comunità infantili.

La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento.

Art. 3.

La legge regionale 30 agosto 1978, n. 36, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 dicembre 1980

TURCI

(11690)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 59.

Modifica ad alcuni stanziamenti di cassa ed alle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 186 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti di cassa di cui al cap. 51700 « Spese correnti per l'assistenza sanitaria a sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 », al cap. 51700 « Spese correnti per la formazione e la riqualificazione del personale, per la realizzazione dei progetti obiettivo, per l'educazione sanitaria e per la ricerca finalizzata » ed al cap. 51750 « Spese per investimenti per le strutture sanitarie ai sensi della legge n. 833/78 » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 - tabella n. 2 - stato di previsione della spesa - sezione 5ª - sicurezza sociale - settore 02 « Strutture e servizi sanitari » - programma 02 « Piano sanitario regionale », sono modificate nel modo seguente:

Cap. 51700. — Spese correnti per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978	L.	46.720.260.000
Totale incrementi . . .	L.	46.720.260.000
Cap. 51710. — Spese correnti per la formazione e la riqualificazione del personale, per realizzazione dei progetti obbiettivo, per l'educazione sanitaria e per la ricerca finalizzata .	L.	14.500.000.000
Cap. 51750. — Spese per investimenti per le strutture sanitarie ai sensi della legge n. 833/78	»	5.500.000.000
Totale decrementi . . .	L.	20.000.000.000
Incremento netto previsioni di cassa Parte cassa	L.	26.720.260.000

Per effetto del presente provvedimento le risultanze attive finali di cassa del bilancio di previsione 1980 si riducono da: L. 34.578.708.765 a L. 7.858.568.765.

Art. 2.

Nella tabella 1 « Stato di previsione dell'entrata » del bilancio di previsione 1980, titolo VI, contabilità speciali categoria 17ª partite di giro, è aggiunto il seguente capitolo:

Cap. 07145. — Riscossione da terzi, enti e privati di offerte in denaro per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Italia meridionale del novembre 1980 (c.n.i.):

Competenza	L.	300.000.000
Cassa	»	300.000.000

Nella tabella 2 « Stato di previsione della spesa » del bilancio di previsione 1980, titolo IV, contabilità speciali sezione 1ª partite di giro, è aggiunto il seguente capitolo:

Cap. 91302. — Destinazione delle offerte in denaro pervenute alla regione Emilia-Romagna per concorrere nelle spese per gli *interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto* dell'Italia meridionale del novembre 1980 (c.n.i.):

Competenza	L.	300.000.000
Cassa	»	300.000.000

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di lire 300.000.000 quanto alla previsione di cassa e di L. 300.000.000 quanto alla previsione di competenza.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 27.020.260.000 quanto alla previsione di cassa e di L. 300.000.000 quanto alla previsione di competenza.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 dicembre 1980

p. Il presidente
L'assessore: SEVERI

(228)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 60.

Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 « Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 187 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la tariffa annessa alla presente legge che sostituisce integralmente quella allegata alla legge regionale 22 agosto 1979, n. 26.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le disposizioni concernenti le tasse annuali previste dall'allegata tariffa, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 dicembre 1980

p. Il presidente
L'assessore: SEVERI

(*Omissis*).

(229)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. 84.

Modifiche alla legge regionale n. 36/80: « Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 21 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel paragrafo *b*) del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36, alla parola « in scala 1 : 200 tali da individuare l'assetto » sono sostituite le parole « in scala che sia compresa tra 1:200 e 1:1000 atte a raffigurare l'assetto ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 36 del 1980, alle parole « entro 180 giorni » sono sostituite le parole « entro 360 giorni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 novembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *ottobre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *novembre* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. 85.

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 21 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorità competente

L'orario di apertura delle farmacie pubbliche e private, il turno settimanale, la chiusura infrasettimanale, il servizio notturno, vengono stabiliti dall'autorità sanitaria locale in base a proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'ordine professionale e, in carenza di proposte, d'ufficio.

Art. 2.

Orario giornaliero

Nei giorni feriali tutte le farmacie della Regione che non siano in servizio per turno restano aperte:

o per la durata di ore 7,30 per cinque giorni la settimana e per 4 ore per il sesto giorno, assicurando complessivamente un orario settimanale di ore 41,30;

o per la durata complessiva di ore 8 per cinque giorni la settimana.

L'orario deve assicurare un intervallo di chiusura pomeridiana.

Nei giorni feriali, per le farmacie rurali, l'orario di apertura giornaliero può essere ridotto fino a sei ore, su richiesta della farmacia e previa determinazione dell'autorità sanitaria locale, assicurando complessivamente un orario settimanale di ore 36.

Art. 3.

Turno settimanale

E' istituito un turno settimanale per assicurare il servizio nelle ore di chiusura pomeridiana, nel giorno di chiusura settimanale, nel giorno di chiusura settimanale pomeridiana e nelle festività domenicali o infrasettimanali.

Il servizio di turno settimanale diurno ha inizio dall'ora di chiusura antimeridiana del sesto giorno nei casi in cui le farmacie assicurano l'orario settimanale complessivo di ore 41,30 e dalle ore 9 del sesto giorno nei casi in cui le farmacie assicurano l'orario complessivo di ore 40.

Il turno settimanale non dà luogo automaticamente al giorno di chiusura a titolo di recupero, ferma restando la previsione di cui al successivo art. 5.

L'espletamento del servizio nelle ore di chiusura deve avvenire con le seguenti modalità:

1) Nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti il servizio sarà così assicurato:

a) il farmacista di turno deve essere agevolmente e tempestivamente reperibile, con idonea segnalazione da parte del medesimo, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) il farmacista di turno ha facoltà di espletare il servizio a battenti chiusi nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 25.000 abitanti;

c) il servizio deve essere espletato a battenti aperti nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

2) Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il servizio deve essere assicurato da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilità di aumento fino al raddoppio del numero delle farmacie nei comuni ad elevato flusso turistico (art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie) e tenendo conto dell'esigenza del servizio nell'ambito del territorio di competenza dell'unità sanitaria locale.

Eventuali frazioni di popolazione vengono valutate dall'autorità sanitaria locale anche in base a proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito l'ordine professionale.

La domenica e le festività infrasettimanali, le farmacie di turno osservano l'orario ininterrotto diurno a battenti aperti.

Art. 4.

Turni delle farmacie rurali

Il titolare o direttore di farmacia rurale è tenuto ad avere la residenza nella località in cui è ubicata la farmacia.

Le farmacie rurali ubicate anche in comuni limitrofi usufruiscono del turno settimanale, limitatamente alla domenica e festività infrasettimanali, o notturno a condizione che la distanza tra le farmacie non sia superiore a km 8, esistano collegamenti effettuati da mezzi pubblici e sussistono agevoli condizioni di viabilità.

In deroga al criterio della distanza, di cui al precedente comma, le autorità sanitarie locali possono concedere alle farmacie la turnificazione, in relazione al numero di collegamenti effettuati da mezzi pubblici, alle condizioni di viabilità e tenendo conto dei servizi di guardia medica.

Le farmacie rurali di turno nelle festività domenicali o infrasettimanali devono espletare il servizio a battenti aperti dalle ore 9,00 alle ore 12,30 assicurandosi da parte del farmacista la disponibilità nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia, nelle rimanenti ore.

Le farmacie rurali che non possono usufruire della turnificazione perchè non sussistono le condizioni di cui ai comma precedenti, assicurano il servizio festivo e notturno garantendo la reperibilità agevole e tempestiva del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

Art. 5.

Chiusura infrasettimanale

Compatibilmente con le esigenze di assicurare l'assistenza farmaceutica alla popolazione e tenendo altresì conto del servizio assicurato da farmacie di comuni limitrofi, limitatamente alle farmacie rurali, l'autorità sanitaria locale ha facoltà di concedere alle farmacie urbane e rurali non di turno una mezza giornata di chiusura infrasettimanale pomeridiana per le farmacie che osservano l'orario settimanale di ore 41,30.

Le farmacie rurali che non possono usufruire di chiusura infrasettimanale in assenza delle condizioni di cui al comma precedente possono essere autorizzate dall'autorità sanitaria locale a restare chiuse per una mezza giornata infrasettimanale a condizione che sia assicurata la disponibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.

Art. 6.

Servizio notturno

Durante le ore che vanno dalla chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie, il servizio farmaceutico è assicurato o da farmacie che si offrano a svolgerlo permanentemente, oppure attraverso turni adottati in base alla proposta delle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'ordine professionale e, in carenza di proposte, stabiliti dall'autorità sanitaria locale con provvedimento d'ufficio osservando i seguenti criteri:

1) Nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio notturno deve essere assicurato da una farmacia, con le seguenti modalità:

a) il farmacista deve essere agevolmente e tempestivamente reperibile, con idonea indicazione da apporsi presso la farmacia, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

b) a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di immediato intervento, nei comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 25.000 abitanti;

c) a battenti aperti fino alle ore 23.00 e, successivamente fino alla apertura antimeridiana della farmacia a battenti chiusi con obbligo di permanenza del farmacista in farmacia, nei comuni con popolazione compresa fra 25.000 e 100.000 abitanti.

2) Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno è assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti con le stesse modalità di cui al precedente punto 1), lettera *c*).

Eventuali frazioni di popolazione vengono valutate dalla autorità sanitaria locale anche in base alle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'ordine professionale.

Art. 7.

Servizio di emergenza

L'ordine professionale, in accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, è tenuto a predisporre e ad aggiornare un piano per un servizio integrativo di emergenza mettendolo a disposizione dell'autorità sanitaria locale che può attivarlo per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza per la pubblica salute.

L'ordine professionale, in accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie, è tenuto a predisporre anche un piano da mettere a disposizione dell'autorità sanitaria locale per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

Il piano di cui al secondo comma dovrà indicare le modalità del servizio e le prestazioni che dovranno essere assicurate.

Art. 8.

Farmacie con servizio continuativo

Nei centri con oltre 150.000 abitanti, in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, l'autorità sanitaria locale può concedere inserendolo in aggiunta nei turni, l'espletamento del servizio continuativo da considerarsi comunque effettuato sempre a battenti aperti, in modo che non vi sia più di un esercizio ogni 150.000 abitanti con eccezione per i comuni ad elevato flusso turistico e per i comuni capoluoghi di provincia che, al momento della entrata in vigore della presente legge, assicurino debitamente autorizzati, il servizio continuativo a battenti aperti, 24 ore su 24.

La farmacia che svolge il servizio continuativo deve assicurare, tra l'altro, i seguenti requisiti:

1) i farmacisti non devono essere inferiori a dieci unità in rapporto di lavoro normale, ovvero in numero superiore in modo da garantire il regolare espletamento del servizio;

2) l'ammontare delle scorte di medicinali della farmacia non deve essere inferiore ad un quinto dei farmaci dispensati nel periodo di un anno.

Le farmacie limitrofe che svolgono il servizio continuativo possono, su richiesta, essere esonerate dai turni settimanale e notturno.

Le farmacie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono servizio continuativo, fermo restando il rapporto numerico di cui al primo comma, potranno essere autorizzate ad assicurare il predetto servizio previo accertamento delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo salvo la revoca implicita dell'autorizzazione trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuto il nuovo provvedimento autorizzativo.

L'autorità sanitaria locale nel concedere l'autorizzazione ad effettuare il servizio continuativo, anche per le farmacie di cui al precedente comma, dovrà fra l'altro, assicurare l'organica distribuzione nel territorio.

Nel caso in cui più esercizi compresi quelli di cui al quarto comma del presente articolo, chiedano di essere autorizzati ad espletare il servizio continuativo, l'autorità sanitaria locale adotterà le proprie decisioni in base a criteri preventivamente determinati.

Alle farmacie autorizzate ai sensi del presente articolo ed ai sensi del precedente art. 6 per il servizio notturno, è fatto divieto di vendere, oltre al normale orario di apertura al pubblico degli altri esercizi commerciali, qualsiasi prodotto rientrante nelle tabelle merceologiche di cui alla legge n. 426 dell'11 giugno 1971 e decreto ministeriale 30 agosto 1971 e regolamento di applicazione decreto ministeriale 14 gennaio 1972, e successive modifiche.

Art. 9.

Prescrizioni urgenti

Il farmacista, nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o assicurando la propria disponibilità o reperibilità è tenuto a spedire soltanto quelle ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione nonchè tutte quelle ricette o richieste per le quali il farmacista medesimo rilevi il carattere dell'urgenza.

Art. 10.

Ferie

Le farmacie urbane debbono osservare una chiusura annuale per ferie non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni.

Le farmacie rurali che sono ammesse alla turnificazione ai sensi del precedente art. 4, possono osservare una chiusura annuale per ferie non inferiori a quindici giorni e non superiore a trenta giorni.

La chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in unica soluzione e comunque frazionata non in più di due periodi.

I turni di chiusura per ferie vengono predisposti dalle rappresentanze sindacali delle farmacie, sentito il parere dell'ordine professionale e sono autorizzati con provvedimento dell'autorità sanitaria locale.

Debbono comunque restare in servizio non meno del 50 % delle farmacie interessate.

Art. 11.

Obblighi particolari

E' fatto obbligo ai farmacisti che prestano la loro opera nelle farmacie aperte al pubblico, sia come direttori che come collaboratori, di indossare durante il servizio, un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti (FOFI).

Il pubblico dovrà richiedere la consegna dei medicinali a dose e forma di medicamento esclusivamente in farmacia ed ai farmacisti che indossano il camice bianco con il distintivo adottato dalla FOFI.

E' fatto obbligo ai titolari e ai direttori di farmacia di affiggere in farmacia un cartello recante in modo ben visibile al pubblico, le prescrizioni di cui al comma precedenti.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio con l'indicazione altresì della farmacia di turno in concomitanza con la chiusura della farmacia stessa.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di farmacista presso le farmacie pubbliche

La commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie pubbliche è così composta:

sindaco o presidente dell'azienda farmaceutica municipalizzata ovvero altro membro della giunta comunale o della commissione amministratrice, delegate dal cindaco o dal presidente;

esperto in materia sanitaria o funzionario medico o assistente nelle discipline sanitarie e sociali della Regione;

esperto in materie amministrative o funzionario amministrativo o assistente amministrativo della Regione;

farmacista estraneo all'amministrazione del comune o della azienda, designato dall'ordine provinciale dei farmacisti;

chimico, estraneo all'amministrazione del comune o dell'azienda, designato dall'ordine professionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del comune o dell'azienda.

Art. 13.

Decentramento in sede farmaceutica

In occasione della revisione della pianta organica, nei comuni nei quali si registra un concentramento di farmacie, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamento avvenuto nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può prevedersi in sostituzione al criterio della deroga di cui all'art. 104, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie; il decentramento di una o più sedi farmaceutiche già in attività e, conseguentemente, espletate le procedure di cui ai comma successivi, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie.

Le farmacie che possono chiedere il trasferimento nella propria sede vengono individuate in occasione della revisione della pianta organica di cui al precedente comma.

Le sedi farmaceutiche di cui al primo comma potranno essere ricoperte soltanto per trasferimento.

La commissione, di cui all'art. 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, formerà la graduatoria dei concorrenti in base ai titoli prodotti e valutati ai sensi dell'art. 7 della citata legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 novembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 ottobre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 novembre 1980.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. **86**.

Esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 21 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità della formazione professionale

La regione Toscana, in attuazione degli articoli 3, 4, 35, e 38 della Costituzione, degli articoli 3, 4, 5 del proprio statuto e nell'ambito della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'attività di formazione professionale nei settori produttivi di beni e servizi pubblici e privati, con esclusione di quella rivolta al personale addetto ai sensi di competenza delle unità sanitarie locali.

La formazione professionale, per contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e per favorire la crescita della personalità dei lavoratori mediante l'acquisizione di una cultura professionale, opera nel quadro della programmazione economica e sociale e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione della organizzazione del lavoro, funzionale alla politica attiva dell'impegno, in un sistema di formazione ricorrente.

Art. 2.

Oggetto della formazione professionale

Gli interventi nella materia di cui alla presente legge consistono nella istituzione, nel finanziamento, nella autorizzazione e nel riconoscimento di iniziative di formazione professionale organicamente progettate. Tali interventi si attuano attraverso corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nonchè, ricerche, studi, progettazione e sperimentazione ad essi finalizzata ed attività di orientamento.

Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati:

a) alla qualificazione, per l'inserimento nell'attività lavorativa, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, o abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore o di laurea;

b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi ad ogni livello tecnico-professionale.

Nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, la Regione esercita le funzioni amministrative specificate all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cura e finanzia la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato a vari livelli nelle attività di formazione professionale e promuove la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici, rispettando e valorizzando la molteplicità delle proposte formative.

Art. 3.

Interventi per i lavoratori autonomi

La Regione, nella programmazione e pianificazione degli interventi, terrà conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa o cooperativistica dell'impresa, nonchè degli specifici fabbisogni di formazione di soci di cooperative. Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono attuati in conformità delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi.

Art. 4.

Interventi per particolari categorie

La Regione promuove e favorisce la frequenza alle iniziative formative ordinarie dei mutilati, degli invalidi civili e del lavoro, dei portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, anche attraverso opportuni adattamenti della situazione organizzativa, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

Appositi interventi formativi, rivolti ai soggetti di cui al precedente comma, sono attuati solo nei casi in cui sussistano particolari forme di invalidità o particolari situazioni territoriali, da accertarsi con la collaborazione degli organi dei servizi socio-sanitari.

Art. 5.

Interventi a favore dei detenuti

La Regione provvede, in collaborazione e di intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, all'attività di formazione professionale rivolta ai detenuti favorendone in particolare l'inserimento negli interventi formativi ordinari.

Art. 6.

Orientamento professionale

La Regione, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, le indicazioni della commissione regionale dell'impiego, i flussi informativi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, programma ed attua interventi di orientamento professionale finalizzati ad una scelta autonoma e consapevole dei giovani per il loro primo inserimento nell'attività lavorativa, nonchè all'inserimento degli adulti ed alla mobilità, all'interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati.

La Regione, competente in materia di orientamento professionale, potrà concordare e realizzare congiuntamente ai consigli scolastici distrettuali, competenti in materia di orientamento scolastico, programmi unitari di orientamento scolastico e professionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le attività di orientamento professionale si esplicano quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti e, concorrendo a creare le condizioni per il loro autoorientamento si articolano:

a) nella diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, a lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità formative e sociali;

b) nella promozione di iniziative di studi, di sperimentazione didattica ed ogni altra ritenuta attinente al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, da attuare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 7.

Programmazione regionale

La giunta regionale, nel quadro del programma regionale di sviluppo economico e sulla base dei flussi informativi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, elabora uno schema di programma per la formazione professionale nel quale sono specificati:

a) gli obiettivi generali da conseguire;

b) le priorità delle iniziative riferite al quadro territoriale, ai comparti produttivi e dei servizi e le relative previsioni di spesa;

c) gli indirizzi della programmazione didattica;

d) le indicazioni per lo sviluppo e l'adeguamento delle dotazioni di beni immobili e mobili per l'esercizio delle attività di formazione professionale;

e) le modalità ed i termini per la formulazione e la presentazione delle proposte per i piani annuali di intervento da parte delle province.

La giunta regionale sottopone lo schema di programma di cui al precedente comma all'esame delle province le quali devono far pervenire le loro osservazioni e proposte entro sessanta giorni. A tal fine le province si avvarranno dell'apporto delle associazioni intercomunali presenti nel territorio di loro competenza, acquisendone i relativi pareri; si avvarranno inoltre dell'apporto consultivo degli organi territoriali periferici del Ministero del lavoro della previdenza sociale, del Ministero della pubblica istruzione, dei consigli scolastici distrettuali, delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro, del movimento cooperativo, nonchè delle associazioni con finalità formative e sociali.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente le province potranno istituire apposite commissioni.

La giunta regionale e le province, nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano degli interventi, forniscono alle organizzazioni sindacali ed agli altri soggetti di cui al secondo comma del presente articolo, ai corrispondenti livelli territoriali, i dati di base relativi alle proposte stesse.

La giunta regionale, viste le osservazioni e le proposte di cui al precedente secondo comma ed esperita la consultazione della commissione regionale dell'impiego secondo quanto stabilito al successivo art. 8, definisce la proposta di programma con i contenuti di cui al primo comma e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Il programma regionale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Art. 8.

Consultazione della commissione regionale per l'impegno

Al fine di assicurare un reale collegamento fra gli obiettivi generali del programma di formazione professionale e le politiche dell'impiego, la giunta regionale sottopone al parere della «commissione regionale per l'impiego» di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 479, lo schema di programma regionale e la proposta di piano annuale degli interventi.

Alle sedute della commissione per l'esame dello schema di programma e della proposta di piano annuale la Regione, d'intesa con l'ufficio regionale del lavoro, assicura la partecipazione delle organizzazioni democratiche regionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonchè del movimento cooperativo.

Titolo II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 9.

Piano annuale degli interventi

Il programma regionale per la formazione professionale è attuato mediante piani annuali.

Le proposte per il piano annuale presentate dalle province dovranno contenere, in ordine di priorità e secondo gli obiettivi del programma regionale, la indicazione di tutti gli interventi di formazione professionale da svolgersi nell'ambito del territorio di competenza, ivi compresi quelli di cui al secondo comma, lettera c), del successivo art. 20.

Per ciascun intervento dovranno essere indicati:

a) gli obiettivi specifici, il comparto produttivo cui è finalizzato e le fasce di qualificazione cui è rivolto;

b) la tipologia dei corsi, le caratteristiche e la finalizzazione delle iniziative di ricerca, studio e sperimentazione e delle attività di orientamento previste nell'intervento;

c) l'indicazione della associazione intercomunale nel cui territorio è previsto lo svolgimento dell'intervento;

d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza secondo quanto specificato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5;

e) la previsione di spesa distinta tra le attività direttamente gestite, comprensive delle spese per strutture mobili ed immobili impiegabili e quelle realizzabili in convenzione ai sensi del successivo art. 11;

f) la previsione di spesa del personale con la distinzione di cui alla precedente lettera e).

Il piano annuale è predisposto dalla giunta regionale sulla base delle proposte presentate dalle province nel rispetto del programma regionale e delle procedure di cui al precedente art. 7.

Il consiglio regionale approva il piano con le relative ripartizioni dei finanziamenti tra i soggetti di cui alla lettera c) del precedente terzo comma.

Il piano dovrà contenere l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione per ciascuno di essi degli elementi indicati alle lettere a), b), c) del precedente terzo comma ed il relativo finanziamento.

Il consiglio regionale, contestualmente all'approvazione del piano, provvede a determinare:

a) i finanziamenti necessari per l'acquisizione, nelle forme consentite dalle norme generali vigenti, dei beni mobili per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture formative, nonchè per l'ampliamento e nuove acquisizioni di beni immobili funzionali alla realizzazione degli obiettivi del programma regionale e secondo le indicazioni di cui al primo comma, lettera d), del precedente art. 7;

b) la parte della somma complessiva impegnata con l'approvazione del piano, ed imputata all'apposito capitolo del bilancio regionale, da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento della approvazione del piano, finalizzati a specifiche occasioni di nuova occupazione o collegati a processi di riconversione o di ristrutturazione aziendale.

Art. 10.

Attuazione degli interventi

Gli interventi compresi nel piano annuale sono realizzati direttamente dalle associazioni intercomunali. Detti interventi sono inoltre realizzati dalle associazioni intercomunali mediante apposite convenzioni con singoli comuni in possesso del requisito di cui al terzo comma, punto 2), del successivo art. 11.

Gli interventi di cui al comma precedente possono essere attuati, mediante apposita convenzione, con il concorso:

a) delle imprese o loro consorzi, per la formazione di personale interno o esterno alle imprese stesse, per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, di specifiche esperienze operative, di sistemi di alternanza tra studio e lavoro;

b) della scuola, delle università, di altre istituzioni scientifiche o di ricerca.

Le strutture pubbliche nelle quali si realizzano interventi di formazione professionale assumano la denominazione di Centro di formazione professionale (C.F.P.).

Nel C.F.P. è garantita la gestione sociale delle attività.

Art. 11.

Forme diverse di attuazione degli interventi

Gli interventi compresi nel piano annuale sono inoltre realizzati, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di enti e associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi o del movimento cooperativo.

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di formazione professionale gli enti di cui al precedente comma possono stipulare, di intesa con la Regione, convenzioni con imprese, per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, di specifiche esperienze operative, di sistemi di alternanze tra studio e lavoro.

Per essere soggetti di convenzione gli enti di cui al primo comma del presente articolo devono:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopo di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull'applicazione della convenzione.

Art. 12.

Corsi riconosciuti e non finanziati

Possono essere riconosciuti dalla Regione, su richiesta di soggetti diversi da quelli indicati dal precedente art. 11, corsi di formazione professionale purché conformi al programma regionale e compatibili con il piano annuale.

I soggetti richiedenti devono:

a) disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee;

b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica di cui al successivo art. 13 per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

c) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;

d) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezione.

I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità indicate al successivo art. 15.

Qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti o irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività il riconoscimento viene revocato con provvedimento motivato.

L'assenso agli enti pubblici per lo svolgimento di attività volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concesso su domanda degli enti interessati alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) del precedente secondo comma.

Art. 13.

Programmazione didattica

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire, in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

I corsi sono articolati in uno o più cicli fino ad un massimo di quattro, di durata non superiore a 600 ore ciascuno. Gli allievi si inseriscono nei corsi al ciclo adeguato alle conoscenze ed alle esperienze professionali possedute. Al termine di ogni ciclo dovranno essere verificate le conoscenze e le capacità professionali conseguite.

Ogni singolo intervento formativo non può superare la durata complessiva di 2.400 ore nel limite di due anni. Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro.

Ai limiti di durata di cui al comma precedente si può derogare per gli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 14.

Rapporti con l'ordinamento scolastico statale

Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico le associazioni intercomunali assumono tutte le iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche, da attuarsi a cura della competente autorità scolastica e finalizzate al conseguimento del titolo medesimo.

Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano annuale le associazioni intercomunali possono stipulare convenzioni con i competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Mediante analoghe convenzioni possono essere messe a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le associazioni intercomunali possono inoltre realizzare interventi sperimentali, in accordo con i competenti organi scolastici, destinati agli allievi della scuola secondaria superiore e volti all'integrazione della preparazione professionale degli stessi.

Art. 15.

Prove finali e commissioni d'esame

Al termine dei corsi, per i quali gli indirizzi della programmazione didattica prevedono il rilascio di un attestato di qualifica, gli allievi sostengono un esame finale per l'accertamento dell'idoneità conseguita nel rispetto della lettera *a*) dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di fronte ad una commissione nominata dalle associazioni intercomunali composta da:

a) un rappresentante dell'associazione intercomunale che la presiede;

b) un rappresentante designato dall'ufficio provinciale del lavoro;

c) un rappresentante designato dal provveditorato agli studi;

d) gli insegnanti che hanno operato nel corso o nella struttura, designati dall'organo di gestione fino ad un massimo di tre;

e) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) un esperto designato dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso;

g) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative del settore, in caso di corsi rivolti prevalentemente a lavoratori autonomi;

h) un rappresentante dell'ente gestore nel caso di attività non direttamente gestite.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono un attestato rilasciato dalla Regione con le modalità previste dal regolamento attuativo di cui al successivo art. 31, in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Ai componenti della commissione, eccezion fatta per i dipendenti regionali, è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura di L. 15.000 al lordo delle ritenute fiscali.

Ai componenti che risiedono in comuni diversi da quello in cui ha svolgimento l'esame spetta il trattamento di missione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale per i funzionari regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

Art. 16.

Diritto alla formazione

Agli interventi di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani nonché gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità tra sessi in attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

L'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, ad eccezione dei corsi di cui al precedente art. 12, è gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa.

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 12, sono erogati dalle associazioni intercomunali i servizi previsti per i frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale sul diritto allo studio.

Provvidenze straordinarie, a favore dei frequentanti particolari corsi o a favore di lavoratori italiani rientrati dall'emigrazione partecipanti ai corsi di formazione professionale, sono stabilite dal consiglio regionale con la deliberazione di cui al quinto comma del precedente art. 9.

Ai frequentanti i corsi di formazione professionale sono applicate le agevolazioni di cui gli articoli 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Titolo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.

Attribuzione delle funzioni

Le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono esercitate dalle associazioni intercomunali istituite con legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 12 e quelle indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate dalle province.

Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 della presente legge, sono tenute a dare tempestiva comunicazione alle associazioni intercomunali ed alla Regione dei provvedimenti adottati.

Art. 18.

Funzioni esercitate dalle associazioni intercomunali

Le associazioni intercomunali provvedono con propri atti amministrativi all'attuazione del piano ed alla gestione e realizzazione degli intervenuti secondo le forme previste dai precedenti articoli 10 e 11. L'attuazione del piano avviene nel rispetto degli indirizzi della programmazione didattica nonché delle ulteriori direttive eventualmente impartite dal consiglio regionale con la deliberazione di cui al quinto comma del precedente art. 9.

Per l'attuazione degli interventi del piano annuale, unitamente alla migliore utilizzazione del personale e delle attrezzature presenti all'interno dei centri di formazione professionale, si dovrà ricorrere alle strutture produttive e di servizio, la cui attività possa rappresentare strumento idoneo per il conseguimento degli obiettivi formativi definiti.

In agricoltura, al fine di realizzare territorialmente un momento di aggregazione e di coordinamento di gestione delle attività di informazione professionale, in raccordo con le altre iniziative di servizio nel settore, si dovrà promuovere la costituzione di centri di formazione professionale utilizzando a tale scopo le strutture pubbliche presenti sul territorio, sia fondiarie che immobiliari, anche produttive, e del relativo personale.

Ai centri di formazione professionale dovranno essere assegnati ed erogati i fondi necessari per il regolare svolgimento dei corsi, da utilizzare esclusivamente per le spese correnti che saranno dettagliatamente stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 31.

I beni mobili ed immobili della Regione destinati alle attività di formazione professionale sono ceduti in uso alle associazioni intercomunali.

Nella gestione dei corsi deve essere garantita la partecipazione degli utenti, del personale addetto, delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché di quelle dei datori di lavoro del settore produttivo di riferimento.

Le associazioni intercomunali esercitano la vigilanza sui corsi riconosciuti ai sensi del precedente art. 12 e sulle attività formative previste nei progetti di cui al secondo comma, lettera *c*), del successivo art. 20, rilasciando, a richiesta dei soggetti interessati, le attestazioni previste dalle norme C.E.E.

Art. 19.

Variazioni ed integrazioni al piano annuale: funzioni esercitate dalle province e dalle associazioni intercomunali

Le associazioni intercomunali, per un migliore adeguamento degli interventi previsti nel piano annuale ai bisogni formativi del territorio di loro competenza, possono apportare agli stessi variazioni relative agli elementi strutturali indicati alle lettere *d*), *e*) e *f*) del terzo comma del precedente art. 9.

Le associazioni intercomunali ogni qualvolta riscontrino la non realizzabilità, nell'arco di validità del piano annuale, di corsi previsti dal piano stesso, trasmettono i relativi dati alla provincia territorialmente competente.

Le province, nel rispetto degli obiettivi generali del programma di cui al precedente art. 7 ed in relazione alle esigenze di flessibilità del sistema di formazione professionale, possono disporre, utilizzando il finanziamento reso disponibile in applicazione di quanto previsto al precedente comma, le variazioni al piano annuale rese necessarie per gli interventi urgenti di cui alla lettera *b*), ultimo comma, del precedente art. 9, nonché, fermi restando i comparti produttivi indicati nel piano annuale, variazioni al piano stesso relativamente alla tipologia, alle fasce di qualifica e dislocazione territoriale.

Le variazioni apportate debbono essere dalle province immediatamente comunicate alle associazioni intercomunali interessate ed alla giunta regionale anche ai fini delle necessarie compensazioni finanziarie secondo le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 32.

La giunta regionale provvede a dare tempestiva notizia al consiglio regionale delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente comma.

Le province, in stretto raccordo con le associazioni intercomunali, esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di supporto tecnico-didattico ed organizzativo per l'attuazione del piano annuale e di coordinamento generale delle iniziative di orientamento professionale e aggiornamento degli operatori della formazione professionale in conformità alle direttive della Regione.

Qualora gli interventi di cui all'ultimo comma, lettera *b*), del precedente art. 9 non fossero realizzabili secondo le procedure previste al terzo comma del presente articolo, per insufficienza dei finanziamenti resisi disponibili, le province inoltrano alla giunta regionale i relativi progetti organici per la occorrente integrazione finanziaria attuabile con la riserva di fondi prevista dal piano annuale ai sensi del citato ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 20.

Competenze della Regione

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Sono, in particolare, riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con i competenti organi centrali e regionali dello Stato;

b) la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro, di progetti di formazione organicamente inseriti nel piano annuale di cui al precedente art. 9;

c) l'autorizzazione, su proposta delle province interessate, per la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro, di progetti di formazione elaborati da altri soggetti, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) la presentazione al Ministero del lavoro della relazione annuale di cui all'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

e) l'erogazione di contributi agli enti che gestiscono attività di formazione professionale nel territorio di almeno due associazioni intercomunali, ed alle organizzazioni federative di enti diversi, per spese organizzative di carattere generale. Per assicurare omogeneità di trattamento e parità di condizioni l'importo dei contributi è determinato, con le modalità e nella misura percentuale stabilita con il regolamento di cui al successivo art. 31, in rapporto diretto al volume di attività ed all'entità dei finanziamenti risultanti dalle convenzioni di cui al primo comma del precedente art. 11;

f) l'erogazione di contributi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o alla loro struttura unitaria federativa regionale sulla base di specifici programmi di attività di promozione inerenti la formazione professionale approvati dal consiglio regionale, correlati alle esigenze di programmazione ed a quelle di indirizzo e di coordinamento della Regione.

La Regione può altresì svolgere direttamente, anche per mezzo di convenzioni con l'università, con gli enti indicati al precedente art. 11 o altre istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private, nella materia disciplinata dalla presente legge e nel rispetto delle competenze statali:

a) iniziative di studio, ricerca e documentazione o interventi per particolari specializzazioni;

b) attività di aggiornamento degli operatori della formazione professionale e di produzione di mezzi e di sussidi audiovisivi.

Art. 21.

Accesso al concorso finanziario dei fondi C.E.E.

La Regione nel contesto delle politiche della Comunità economica europea di sviluppo regionale, sociale e settoriale e delle finalità della presente legge ricorre al concorso finanziario previsto dai regolamenti di gestione dei fondi comunitari.

Nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'art. 20, la Regione garantisce la coerenza dei progetti con le finalità e gli obiettivi indicati nel programma regionale e la compatibilità con quelli di iniziativa regionale.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, indica, per ogni singolo progetto, la parte finanziaria integrativa facente carico al fondo di rotazione nell'ambito della quota massima fissata dal CIPE ai sensi del secondo comma del già citato art. 24.

Art. 22.

Rilevazioni statistiche e relazione annuale

Le associazioni intercomunali trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alle province ed alla giunta regionale una relazione sulle attività svolte nel precedente anno formativo con allegati i prospetti di informazione statistica e contabile che saranno richiesti dalla giunta medesima previa intesa con le province.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale, ogni anno, una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili ed ogni altro elemento utile per la più completa valutazione sull'andamento del sistema di formazione professionale.

Le associazioni intercomunali e le province sono tenute a trasmettersi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Titolo IV

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 23.

Personale operante nelle strutture pubbliche

In relazione agli indirizzi della programmazione didattica le associazioni intercomunali determinano l'organico del personale occorrente per lo svolgimento delle attività comprese nel piano annuale.

Sulla base dell'organico di cui al comma precedente le predette associazioni richiedono alla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano annuale, l'eventuale comando di altro personale di cui al successivo art. 24 o la eventuale adozione del provvedimento di revoca per il personale già comandato non utilizzabile.

Analoghe richieste sono presentate alla giunta regionale dalle province in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.

Art. 24.

Personale regionale comandato

Per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite, nonché per le funzioni connesse alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione professionale, la Regione, sulla base delle richieste di cui al precedente articolo, comanda presso le associazioni intercomunali e le province personale del proprio ruolo.

La mobilità sul territorio del personale del ruolo organico regionale, comandato in servizio presso gli enti di cui al comma precedente, a norma dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni, si svolge in base ai criteri ed alle condizioni stabilite dalle apposite norme sulla mobilità territoriale, contenute nelle leggi regionali.

I provvedimenti di comando ed eventuale revoca del personale sono adottati dalla giunta regionale in conformità al disposto dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni.

All'assegnazione della sede di servizio del personale nell'ambito dell'ente di destinazione, provvedono i competenti organi di quest'ultimo, applicando i criteri indicati nel secondo comma del presente articolo.

I provvedimenti di comando di personale regionale presso le amministrazioni provinciali, adottati a seguito della delega delle funzioni operata con la legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, ed ancora in vigore, continuano, salvo eventuali provvedimenti di revoca, ad essere operanti a norma della presente legge fino all'effettivo inizio dell'esercizio da parte delle associazioni intercomunali delle funzioni amministrative attribuite ai sensi del precedente art. 17.

Art. 25.

Ricorso ad altro personale

Le province e le associazioni intercomunali per tutte le funzioni ed esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, possono utilizzare, in aggiunta al personale regionale comandato, altro personale riferito alle sottoelencate categorie:

a) proprio personale di ruolo;

b) personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 per il quale si procede alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di appartenenza compreso tra quelli indicati al precedente art. 11;

c) personale docente, amministrativo ed ausiliario compreso in graduatorie appositamente istituite, per incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque di durata non superiore a dodici mesi, previa comunicazione della giunta regionale attestante la temporanea impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze segnalate a norma del precedente art. 23 e l'avvio delle procedure per lo svolgimento di concorsi previsti dall'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni.

Il ricorso a personale compreso nelle graduatorie di cui alla lettera *c*) del precedente comma è altresì consentito con la instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, per:

1) incarichi connesse allo svolgimento di attività di breve durata di natura stagionale, eccezionale o particolare per un periodo comunque non superiore a 2 cicli previsti dall'art. 8 della legge n. 845/78;

2) supplenze o sostituzioni di operatori per i quali sussiste l'obbligo di legge o contrattuale della conservazione del posto di lavoro.

Tutte le spese relative al personale del presente articolo sono a carico della Regione.

Art. 26.

Omogeneizzazione, posizioni giuridiche e perequazioni dei trattamenti economici

Allo scopo di omogeneizzare le posizioni giuridiche e di perequare il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale, fino alla entrata in vigore dell'accordo sindacale nazionale previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 28 dicembre 1978, n. 845 a tutto il personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 nonché al personale di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 25 si applica il trattamento economico e giuridico indicato nel contratto nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale firmato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 20 dicembre 1978.

Art. 27.

Incarichi a collaboratori didattici o a esperti

Le associazioni intercomunali e gli enti di cui al primo comma del precedente art. 11 per l'attuazione degli interventi di formazione professionale ricorrono a collaboratori didattici per gli insegnamenti richiedenti particolare perizia o specializzazione nonché ad esperti per l'approfondimento di contenuti didattici di specifici argomenti tecnologico-scientifici.

Le province e le associazioni intercomunali possono inoltre avvalersi di esperti per l'approntamento di studi, ricerche e documentazioni inerenti problematiche connesse alla programmazione o alla attuazione degli interventi di formazione professionale.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti:

1) a lavoratori dipendenti, mediante apposita convenzione con l'ente o impresa di appartenenza;

2) a lavoratori autonomi, liberi professionisti o lavoratori dipendenti autorizzati a svolgere anche lavoro autonomo, mediante rapporto di prestazione professionale.

Le convenzioni di cui al punto 1) del precedente comma non potranno prevedere rimborsi superiori alle spese contrattualmente sostenute per il lavoratore interessato dall'ente o impresa di appartenenza.

Art. 28.

Personale degli enti di formazione professionale inquadrati nel settore privato

Gli enti di cui al primo comma del precedente art. 11 per far fronte a nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi o per eventuali necessarie sostituzioni di personale già in servizio, prima di provvedere alla assunzione di nuovo personale, dovranno accertare la disponibilità nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale di cui al successivo art. 29 del personale occorrente e quindi assicurarsene, con facoltà di scelta nominativa, le prestazioni attraverso apposite convenzioni stipulate con l'ente di appartenenza o provvedendo all'assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

Nella determinazione dei costi degli interventi finanziati mediante le convenzioni di cui al primo comma del precedente art. 11, per la parte che riguarda il personale, è ammessa al finanziamento solo la spesa che si riferisce al personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale e di quello assunto a tempo indeterminato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi terzo e quarto, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

La spesa per altro personale è riconosciuta solo quando l'ente interessato sia dovuto ricorrere al conferimento degli incarichi di cui al precedente art. 27 o a nuove assunzioni dopo aver ottemperato alle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Il finanziamento per il personale di cui al comma precedente è riconosciuto per il solo periodo di durata dei corsi.

Art. 29.

Commissione per la gestione dell'elenco regionale per gli operatori della formazione professionale

Per la gestione dell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, istituito dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, modificata con legge regionale 1° febbraio 1979, n. 8, viene costituita una commissione composta da:

a) un membro della giunta regionale, con funzioni di presidente, o un funzionario delegato;

b) tre rappresentanti delle Associazioni intercomunali, designati dall'ANCI;

c) tre rappresentanti degli enti di cui al primo comma del precedente art. 11 maggiormente rappresentativi su scala regionale;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un funzionario regionale, con funzioni di segretario.

Alla predetta commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

controllare la corretta gestione dell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale;

proporre alla giunta regionale la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale e la sua migliore utilizzazione;

esprimere pareri sui piani di aggiornamento del personale e su ogni altra questione in materia connessa all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale.

Ai componenti la commissione, indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta e fino ad un massimo di sei giornate l'anno nella misura prevista per i componenti la commissione di cui al precedente art. 15.

Art. 30.

Utilizzazione personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale

Il personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi potrà essere impegnato dalle associazioni intercomunali, dalle province, o dalla Regione, secondo le rispettive competenze, sentita la commissione di cui al precedente art. 29:

a) nella partecipazione a corsi di riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

b) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti l'esercizio delle attività previste dalla presente legge assicurandosene le prestazioni mediante le convenzioni previste al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 25.

Fino alla emanazione del regolamento di cui al successivo art. 31 per la utilizzazione del personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme, i criteri e le procedure vigenti sino al momento di entrata in vigore della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Regolamento attuativo

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio un regolamento attuativo delle competenze amministrativo-organizzative derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale.

In particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinate, tra l'altro:

1) le modalità, le indicazioni dei contenuti, i termini e le modalità di finanziamento delle convenzioni previste dai precedenti articoli 10 e 11;

2) le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi di cui al precedente art. 12;

3) le modalità di designazione ed i requisiti dei componenti le commissioni d'esame di cui al precedente art. 15 nonché le caratteristiche degli attestati e le modalità del rilascio;

4) le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 20;

5) i criteri e le procedure per la utilizzazione del personale compreso nell'elenco regionale di cui al primo comma del precedente art. 29;

6) i criteri e le procedure per la rendicontazione contabile alle associazioni intercomunali delle attività oggetto delle convenzioni;

7) i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi.

Art. 32.

Finanziamento degli interventi

Al finanziamento del piano di cui al precedente art. 9 e delle iniziative ed attività previste ai commi secondo e terzo del precedente art. 20, si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale, da iscriversi, con la seguente denominazione, con decorrenza prevista all'art. 34 della presente legge:

« Finanziamento del piano annuale regionale di formazione professionale di cui all'art. 9 della legge regionale... ».

« Finanziamento delle funzioni nel campo della formazione professionale esercitate direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale... ».

« Oneri finanziari aggiuntivi delle associazioni intercomunali e delle province per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale... ».

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge.

La erogazione dei fondi alle associazioni intercomunali è disposta periodicamente dalla giunta regionale in relazione alle esigenze finanziarie connesse alla attuazione degli interventi formativi programmati.

I fondi di cui al comma precedente non utilizzati sono computati, nei termini e con le procedure stabilite dal primo comma del precedente art. 17, in diminuzione di quelli previsti dal piano annuale degli interventi successivi a quello dell'avvenuto accertamento.

Art. 33.

Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti annualmente dalle leggi regionali di bilancio in quota non superiore al 10% della cifra iscritta nel capitolo per il finanziamento del piano di cui al precedente art. 9.

Le somme di cui al precedente comma sono ripartite per il 60% in parti uguali tra le associazioni intercomunali che gestiscono gli interventi e per il 40% tra province in proporzione diretta ai finanziamenti ripartiti alle associazioni intercomunali per il territorio di competenza con il piano annuale di cui al precedente art. 9.

Art. 34.

Norme transitorie

Per tutte le attività previste nei piani annuali precedenti quello relativo all'esercizio formativo 1981-82 le funzioni attribuite con la presente legge alle associazioni intercomunali sono esercitate dalle province.

Le attività relative al piano annuale 1980-81 sono gestite fino alla loro conclusione secondo le normative vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I fondi erogati eventualmente non utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali precedenti quello indicato al primo comma del presente articolo sono dalle province restituiti alla Regione contestualmente alla presentazione della relazione di cui al primo comma del precedente art. 22.

Art. 35.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali: 17 gennaio 1976, n. 6; 12 agosto 1976, n. 53; 4 settembre 1976, n. 59; 24 agosto 1977, n. 63; 1° settembre 1977, n. 68; 8 febbraio 1979, n. 8, nonchè l'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 37.

Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione e aggiornamento professionale ad eccezione di quelle riguardanti la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari.

Art. 36.

Rinvio alla legge quadro nazionale

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 novembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 ottobre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 novembre 1980.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1980, n. 87.

Modifica art. 4, primo comma, legge regionale n. 64/80: « Provvedimenti per l'attuazione del progetto marmi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 21 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4, comma primo, della legge regionale n. 64 del 24 maggio 1980 è modificato come segue:

La domanda da presentare entro il 15 dicembre 1980, è corredata da dichiarazione, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito risponde a verità o può essere accertato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 15 novembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 ottobre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 novembre 1980.

(11424)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810180)